



IN COLLABORAZIONE CON

## Spesometro: rinvio comunicazione al 6 aprile 2018

di Rossella Piazzera



Il D.L. n. 148/2017, all'articolo 1-ter ha disposto una serie di **modifiche in materia di comunicazione dati fatture** (c.d. "spesometro"), per la cui applicazione era prevista la pubblicazione di un apposito Provvedimento.

Con **Provvedimento 5 febbraio 2018**, l'Agenzia ha dato attuazione a tali disposizioni e ha prorogato la scadenza per l'invio dei dati relativi al secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio 2018, al **6 aprile 2018** (il sessantesimo giorno

*segue a pag. 2*

## PIU' TUTELE PER CHI DENUNCIA MOLESTIE SUI LUOGHI DI LAVORO

di Maria Chiara Volpi

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha introdotto, tra le tante novità, una serie di interventi volti al **rafforzamento delle tutele** previste a favore delle **lavoratrici e dei lavoratori vittime di molestie sul luogo di lavoro**, intendendo per tali quei comportamenti indesiderati, connessi a motivazioni di natura sessuale, aventi come scopo quello di violare la dignità di

*segue a pag. 2*



## Lavoro intermittente non ammesso nelle imprese artigiane

di Federico Clappa

Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l'Interpello n. 1 emanato il 30 gennaio 2018, ha fornito chiarimenti circa l'applicazione della disciplina del **lavoro intermittente o a chiamata, nelle attività di ristorazione senza somministrazione non operanti**

*segue a pag. 3*

## Chiarimenti sulla detrazione IVA

di Rossella Piazzera

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 1/2018, ha fornito **chiarimenti** in merito alla disciplina del diritto alla **detrazione dell'IVA**, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017.

In particolare, l'Agenzia (richiamando la normativa comunitaria in tema di detrazione) chiarisce che il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato, nel periodo di imposta, al verificarsi dei seguenti requisiti:

- **esigibilità dell'imposta;**
  - **possesso della fattura;**
- ovvero, al più tardi, **entro** *segue a pag. 3*



### ORDINANZA N. 2253/2018:

L'Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente la presenza di anomalie o errori bloccanti che non hanno consentito l'acquisizione del modello dichiarativo e che hanno causato lo scarto della dichiarazione. In mancanza di tale comunicazione, per il contribuente, in possesso della ricevuta di invio, la dichiarazione è considerata acquisita e non scartata, pertanto la cartella di pagamento notificata è nulla.

### ORDINANZA N. 115/2018

Il tentativo di conciliazione presentato dal lavoratore non ha l'effetto di annullare le dimissioni: la prescrizione può essere cioè interrotta solo con una domanda giudiziale.

L'art. 2943 c.c. stabilisce che "la prescrizione dell'azione di annullamento, di natura costitutiva, è insuscettibile di interruzione mediante atto di messa in mora."

### SENTENZA N. 7639/2018

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un datore di lavoro, ha stabilito che la mera conoscenza di particolari e aspetti della vita privata del dipendente non è elemento decisivo per provare la para-familiarità in ambito lavorativo e, dunque, per far scattare la condanna del datore per maltrattamenti in famiglia. Per provare, invece, lo stato di subordinazione/soggezione è necessario che il lavoratore perseguitato si trovi in una condizione di «sostanziale giogo» rispetto al superiore.

**100 CONTRATTI**  
in esclusiva  
per gli abbonati  
alle informative AP

shop.seac.it

DISPONIBILE SU SEAC SHOPPING

FISCALE

**CONVEGNO**  
**BITCOIN (E ALTRE CRIPTOVALUTE)**  
INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE

vai al link

*Spesometro: rinvio comunicazione al 6 aprile 2018*

da pag. 1

successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento).

Entro tale data, inoltre, sarà possibile inviare eventuali correzioni delle comunicazioni inviate per il primo semestre 2017.

Le specifiche tecniche confermano che l'indicazione dell'indirizzo delle controparti risulta facoltativa e confermano la possibilità di **comunicare i dati relativi al documento riepilogativo** (nuovo "tipo documento" TD12).

È facoltà del contribuente inviare i dati con **cadenza semestrale**. Tra le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017, si ricorda la possibilità di limitare la comunicazione ai dati che riguardano solamente:

- **partita IVA** (o il **codice fiscale** per coloro che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni) dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- **data e numero** della fattura;
- **base imponibile, aliquota applicata ed imposta**, oppure la **tipologia dell'operazione ai fini IVA** nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Inoltre, come già anticipato, l'art. 1-ter, comma 2, lettera b), D.L. n. 148/2017 ha consentito la possibilità di utilizzare, e di conseguenza inviare i dati, utilizzando il c.d. "**documento riepilogativo**", nel quale sono contenute **le fatture emesse e le fatture ricevute di importo inferiore ad € 300**, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 6, D.P.R. n. 695/1996.

Il sopra citato D.L. all'art. 1-ter ha, inoltre, previsto la **disapplicazione delle sanzioni per l'errata trasmissione dei dati relativi al 1° semestre 2017**, qualora i medesimi dati siano **trasmessi correttamente entro il 28 febbraio 2018**.

In base alle modifiche approvate dal Provvedimento 5 febbraio 2018:

- anche tale termine è differito al 6 aprile 2018;
- le disposizioni che consentono l'invio semplificato dei dati (no obbligo di dati relativi alla denominazione e all'indirizzo, possibilità di indicare il documento riepilogativo) si applicano anche all'integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017.

*Videosorveglianza: ulteriori novità sull'installazione degli strumenti*

di Valerio Digregorio

Con la Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, l'INL afferma la necessità di un collegamento tra i limiti all'utilizzo delle strumentazioni e le ragioni giustificatrici individuate dall'impresa.

In presenza delle finalità legittimanti il controllo, l'impianto di cui si chiede l'installazione potrà inquadrare direttamente l'operatore. L'utilizzo di dispositivi in presenza dei lavoratori in azienda sarà legittimo solo dopo che siano state rilevate specifiche anomalie e solo dopo l'utilizzo di misure di prevenzione meno invasive per i lavoratori.

**PIU' TUTELE PER CHI DENUNCIA MOLESTIE SUI LUOGHI DI LAVORO**

da pag. 1

una lavoratrice o di un lavoratore, creando al contempo un clima intimidatorio, ostile e offensivo.

La Legge di Bilancio 2018, tramite una modifica al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, prevede, innanzitutto, che le lavoratrici ed i lavoratori che agiscono in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestie o molestie sessuali poste in essere in violazione dei relativi divieti in materia contenuti nello stesso Codice, **non possano essere sottoposti a:**

- **sanzioni;**
- **demansionamento, trasferimento o mutamento di mansioni;**
- **licenziamento;**
- **misure organizzative** aventi effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa.

Viene inoltre stabilita la **nullità** del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante, nonché il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti di quest'ultimo, a meno che non venga accertata l'infondatezza della denuncia stessa o la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione.

La Legge di Bilancio 2018, inoltre,

- pone a carico dei datori di lavoro l'obbligo di assicurare condizioni di lavoro che siano tali da garantire **l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori**, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune riguardanti il profilo informativo e formativo, al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dispone che i soggetti coinvolti, cioè le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori/ le lavoratrici si impegnino nell'assicurare il mantenimento di un **ambiente di lavoro rispettoso della dignità di ognuno**, nell'osservanza dei principi di eguaglianza e correttezza.

Preme segnalare, infine, che la Legge di Bilancio 2018 prevede il riconoscimento di un **contributo a favore delle cooperative sociali** che

- assumano donne vittime di violenza di genere (debitamente certificate dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio),
- con contratti di lavoro a tempo indeterminato, aventi decorrenza dopo il 1° gennaio 2018, purché stipulati entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Il contributo verrà corrisposto per un periodo massimo di 36 mesi. Al fine di finanziare questa misura sono stati stanziati un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.





L'ESPERTO  
RISPONDE

## REGIME IVA: VALE IL C.D. "COMPORTAMENTO CONCLUDENTE"

**Domanda:** Sono un ingegnere ed ho aperto partita IVA a gennaio 2018. Mi sono accorto che nel modello di apertura di partita IVA, consegnato all'Agenzia delle Entrate, non ho barrato la casella relativa all'adesione al regime fiscale agevolato. Nel 2018, però, ho già emesso fatture, indicando i riferimenti normativi relativi al regime forfetario. Non avendo barrato nella domanda l'adesione al regime perdo il diritto a rimanere nei forfetari? Come devo fare per rimediare all'errore?

**Risposta.** Per aprire una partita IVA è necessario presentare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, compilando il c.d. **modello AA9/12 in caso di persone fisiche ed il modello AA7/10 in caso di soggetti diversi.** Sul

modello, oltre ai dati anagrafici ed al codice ATECO legato all'attività che si intende svolgere, coloro che, rispettando determinati requisiti, intendono aderire al regime agevolato c.d. "forfetario", devono barrare l'apposita casella di riferimento. La mancata indicazione sul modello, però, **non fa venir meno il diritto di adesione al regime forfetario** in quanto, in generale, vige il c.d. "comportamento concludente". Pertanto, nel caso specifico, indicando sulle fatture i riferimenti normativi riferiti al regime agevolato, l'ingegnere ha dimostrato la sua intenzione di aderire a tale regime e, quindi, mantiene il diritto a rimanere nel regime forfetario e non dovrà fare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate.



## Chiarimenti sulla detrazione IVA

da pag. 1

la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (si ricorda che la dichiarazione va presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile). Per le fatture emesse/ricevute a cavallo d'anno l'Agenzia specifica che:

- la fattura ricevuta nel 2017, ma non annotata entro il 31 dicembre 2017, potrà essere registrata al più tardi entro il 30 aprile 2018 in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Tuttavia potranno essere adottate soluzioni gestionali e informatiche diverse. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
- la fattura relativa al 2017, ma ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nel 2018 e detratta secondo le modalità ordinarie.

In fase di prima applicazione delle suddette disposizioni sono fatti salvi, e non sanzionabili, i comportamenti del contribuente che, avendo ricevuto la fattura entro il 16 gennaio 2018, relativa ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito alla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017.

Si ritiene che il chiarimento relativo all'esigibilità e al possesso della fattura, fornito con la Circolare n. 1/2018, sia applicabile anche per le fatture ricevute in corso d'anno a cavallo del mese/trimestre: la fattura d'acquisto del 28 febbraio 2018 ricevuta al 10 marzo 2018 potrà essere registrata solo a partire da marzo (non a febbraio).

Nel caso in cui l'acquirente/committente non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA a credito entro i predetti termini, l'Agenzia riconosce la possibilità di "recuperare" l'imposta presentando una dichiarazione integrativa "a favore" ex art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/98, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

## Lavoro intermittente non ammesso nelle imprese alimentari artigiane

da pag. 1

nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane, quali ad esempio pizzerie al taglio, rosticcerie, ecc..

Nel particolare, viene chiesto al Ministero se queste attività possano essere ricondotte al punto 5 della tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, che legittima il ricorso al lavoro intermittente anche in assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 81/2015.

In risposta alla problematica emersa, il Ministero ricorda anzitutto che al punto n. 5 del Regio Decreto n. 2657/1923 vengono individuate le prestazioni svolte da

"camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi [...]"

Sulla base di tale disciplina, il Ministero evidenzia che, per stipulare un contratto di lavoro intermittente, è necessario soddisfare entrambe le condizioni indicate al citato punto 5,

- una di tipo soggettivo, in quanto i lavoratori devono essere impiegati come camerieri o personale di servizio e di cucina, e
- una di tipo oggettivo, in quanto l'attività deve essere resa nelle strutture espressamente richiamate.

Sulla base di queste valutazioni e con riferimento al quesito in esame, il Ministero ritiene che la formulazione utilizzata al punto 5 del Regio Decreto n. 2657/1923 non consenta di estendere la nozione di "esercizi pubblici in genere" anche alle imprese artigiane alimentari non operanti nel settore dei pubblici esercizi.

Infatti, il Ministero aveva già chiarito che le imprese che possono impiegare lavoratori con contratto di lavoro intermittente sulla base di tale punto sono

- quelle che risultano iscritte alla CCIAA con un codice ATECO 2007 corrispondente a quello dei settori produttivi dei "pubblici esercizi" (codici ATECO 55.10.XX, 55.20.XX, 55.30.XX, 56.10.11, 56.10.12, 56.10.30, 56.21.00 e 56.30.00), nonché
- quelle che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgono attività proprie dei pubblici esercizi applicando i relativi contratti collettivi.

In altre parole, quindi, le imprese alimentari artigiane possono stipulare contratti di lavoro intermittente solo se operano nel settore dei pubblici esercizi, quindi se applicano i relativi CCNL.

## SCADENZE DI MARZO

### Lunedì 5

**Trasmissione correttiva dati relativi ad oneri da parte di soggetti terzi:** in caso di errata comunicazione (avvenuta entro il termine del 28 febbraio), i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato (banche, assicurazioni, enti previdenziali ed enti di previdenza complementare, ecc.) possono provvedere all'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati corretti senza incorrere in sanzioni.

### Mercoledì 7

**Invio CU 2018 ordinaria:** termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della CU 2018 ordinaria, nonché degli ulteriori dati fiscali e contributivi, dei dati necessari per l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali e assicurativi, dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi e delle informazioni relative alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale.

### Lunedì 12

**INVIO CORRETTIVO CU 2018 ORDINARIA:** a seguito di errato invio delle Certificazioni, è possibile effettuare la trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni.

### Venerdì 16

**Ritenute:** versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (febbraio 2018).

**Addizionali:** versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (febbraio 2018).

### IVA:

- liquidazione e versamento (mese di febbraio 2018);
- versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

**Imposta sugli intrattenimenti:** versamento imposta mese di febbraio 2018.

### Contributi previdenziali:

- versamento contributi relativi al mese di febbraio 2018:
  - INPS: lavoratori dipendenti
  - INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
  - INPGI: giornalisti professionisti
  - Gestione separata INPS: committenti
- versamento all'INPS dei contributi per la manodopera agricola relativi al III trimestre 2017.

**Tassa annuale libri contabili e sociali:** versamento da parte delle società di capitali.

### Domenica 25

### Lunedì 26

**Elenchi INTRASTAT:** presentazione contribuenti mensili (febbraio 2018).

### Sabato 31

**Certificazioni utili:** consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2017.

### CU 2018 sintetica:

- consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati anno 2017
- consegna certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2017
- consegna certificazioni dei redditi da locazione breve percepiti nell'anno 2017.

## Rinnovi Contrattuali

Agenzie marittime ed aeree  
 Amministratori di condominio  
 Assicurazioni - Agenzie in gestione libera (ANAPA - UNAPASS)  
 Case di cura private - Personale non medico (Don Gnocchi)  
 Colf e badanti (lavoro domestico)  
 Gomma e plastica - Aziende industriali  
 Grafica ed editoria - Aziende industriali  
 Metallmeccanica - Piccola e media industria (CONFAPI)

Moda - chimica ceramica - decorazione piastrelle in terzo fuoco - PMI  
 Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni - FEDERPOL  
 Terme  
 Pubblici esercizi e ristorazione collettiva

## Aumenti Retributivi

Amministratori di condominio  
 Call center, servizi non di telefonia e servizi tramite operatori telefonici  
 Dirigenti - Aziende autotrasporto  
 Legno e arredamento - Piccola e media industria (CONFAPI)  
 Moda - chimica ceramica - decorazioni piastrelle in terzo fuoco - PMI  
 Terziario - Confcommercio  
 Tessili - Moda e Chimica Ceramica - Aziende artigiane



## INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di Gennaio 2018	= 101,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	= + 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	= + 0,9
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	= + 1,8